

Regolamento del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

[D.R. 21 giugno 2013, n. 22503 – Emanazione](#)

Articolo 1 - Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria della Informazione è una struttura dell'Università di Pisa che ha come obiettivi la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, la predisposizione e l'erogazione dell'offerta formativa a tutti i livelli previsti dall'ordinamento universitario, l'istituzione e la cura di rapporti col territorio, trasferimento tecnologico e di collaborazione con le aziende ad alta tecnologia in tutti gli ambiti dell'Ingegneria della Informazione, quanto sopra in accordo al disposto dell'Art. 3 commi 1 e 2 dello Statuto dell'Università di Pisa.

2. Il Dipartimento fornisce le risorse necessarie a sostenere l'offerta didattica nei settori di propria competenza descritti in dettaglio nella declaratoria di cui all'allegato A. I Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato e Master che afferiscono, anche non esclusivamente, al Dipartimento sono elencati rispettivamente negli allegati B, C, D. Eventuali modifiche agli elenchi degli allegati A, B, C, D non comportano modifiche al presente regolamento.

3. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Pisa, via Girolamo Caruso 16 e una sede distaccata presso i locali della ex Facoltà di Ingegneria siti in Largo Lucio Lazzarino. Il logo del Dipartimento è riportato nell'allegato E.

Articolo 2 - Articolazioni del Dipartimento

1. Per specifiche esigenze di carattere scientifico e organizzativo possono essere istituite articolazioni interne al Dipartimento chiamate sezioni. Le sezioni sono prive di rappresentatività esterna e non hanno autonomia di spesa. Per la costituzione di una sezione è richiesta la presentazione di una proposta al consiglio di Dipartimento firmata da almeno 10 docenti afferenti al Dipartimento. La proposta deve contenere almeno le seguenti indicazioni: la lista dei docenti afferenti in maniera esclusiva alla sezione, le finalità e gli ambiti di intervento della sezione, le modalità di designazione del coordinatore della sezione, i locali dove i docenti della sezione svolgono le loro attività, fermo restando che tali locali rimangono, comunque, nella disponibilità del Dipartimento. Ciascun docente del Dipartimento può afferire ad una sola sezione.

2. Il coordinatore di sezione svolge esclusivamente funzioni di collegamento tra la sezione, il direttore ed il consiglio limitatamente alle materie di pertinenza della sezione.

Articolo 3 - Modalità di funzionamento del Dipartimento

1. Il Dipartimento:

- a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere ai finanziamenti per la ricerca;
- b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
- c) organizza le attività necessarie allo svolgimento dei corsi di dottorato che hanno sede amministrativa o consorziata presso il Dipartimento;
- d) organizza, sulla base delle indicazioni dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
- e) fornisce servizi di consulenza scientifica e trasferimento tecnologico, nell'ambito di apposite convenzioni, nei confronti del territorio e delle Aziende ad alta tecnologia interessate;

- f) formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici ai docenti, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- g) definisce la programmazione didattica, tenuto conto delle indicazioni della Scuola interdipartimentale di Ingegneria, se istituita, relative all'utilizzo delle risorse comuni a più Corsi di Studio, sia in termini di personale docente, sia in termini di spazi che in termini di risorse strumentali;
- h) ospita nei suoi locali unità di ricerca e laboratori in collaborazione con enti esterni sulla base di apposita convenzione;
- i) ospita gli assegnatari di borse e contratti per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento, gli iscritti al dottorato di ricerca ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento; tali soggetti sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento;
- j) può concedere autorizzazioni all'uso delle risorse del Dipartimento stesso anche a persone non comprese nelle categorie indicate al precedente punto i., in particolare, sulla base di opportune convenzioni quadro stipulate con gli enti di appartenenza di tali persone. Le modalità di accesso e l'utilizzo delle risorse sono regolamentate dal Consiglio di Dipartimento mediante apposite deliberazioni.

Articolo 4 - *Organi del Dipartimento*

1. Sono organi del Dipartimento:

- a. il direttore;
- b. il consiglio;
- c. la giunta;
- d. la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 5 - *Il direttore del Dipartimento*

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.

2. Spetta in particolare al direttore:

- a) convocare e presiedere il consiglio e la giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
- b) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima seduta successiva;
- c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
- d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
- e) disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
- f) autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
- g) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
- h) promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
- i) predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la giunta;

- j) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione paritetica di Dipartimento;
- k) predisporre annualmente, sentita la giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- l) nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
- m) curare i rapporti con tutte le strutture inter-dipartimentali a cui il Dipartimento afferisce, compresa la Scuola di Ingegneria, se istituita.

3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il direttore è eletto fra i professori ordinari del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.

5. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del Dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.

8. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.

Articolo 6 - Il consiglio del Dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Spetta al consiglio:

- a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- b) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
- c) procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- d) approvare il regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- e) definire un adeguato utilizzo delle risorse;
- f) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli (limitatamente alla sola disattivazione), anche in collaborazione con altri dipartimenti;

- g) proporre l'attivazione di master universitari;
 - h) approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - i) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento garantendone un equo e regolamentato uso;
 - j) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;
 - k) sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
 - l) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
 - m) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;
 - n) proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
 - o) procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.
3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Ne fanno inoltre parte:
- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
 - una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.
5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.
6. Il numero dei rappresentati per le componenti di cui alle precedenti lettere a., b., c., d., e le relative modalità di elezione sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 7 - La giunta del Dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del Dipartimento.
2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del Dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio di Dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio del Dipartimento all'articolo 25, comma 2, dello Statuto ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.
3. La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico/amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, costituita da tre professori ordinari, tre

professori associati e tre ricercatori. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La giunta viene eletta entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.

Per l'elezione della componente docente della giunta si costituiscono tre collegi elettorali separati, uno per ciascuna fascia. In ciascun collegio l'elettorato passivo e quello attivo coincidono, con le uniche eccezioni del direttore e del vice direttore che sono esclusi dall'elettorato passivo. Le elezioni sono indette dal direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Per ciascun collegio vengono eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più candidati con lo stesso numero di voti si considera come criterio di priorità l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegiano i candidati con minore età. Se un componente della giunta per qualunque motivo (compreso il passaggio ad una fascia diversa da quella all'interno della quale è stato eletto) decade, si dimette, ovvero è impedito da cause di forza maggiore a continuare a partecipare ai lavori della giunta, si procede ad elezioni suppletive limitatamente al collegio di appartenenza del membro suddetto.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico/amministrativo l'elettorato attivo è esteso a tutto il personale tecnico/amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato ed al personale a tempo determinato assunto con contratto superiore a due anni, mentre l'elettorato passivo è limitato ai rappresentanti del personale tecnico/amministrativo in consiglio di Dipartimento. Le elezioni sono indette dal direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive.

Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti e dottorandi l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti i rappresentanti degli assegnisti e dottorandi in consiglio di Dipartimento. Le elezioni sono indette dal direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con minore età. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive.

Per l'elezione del rappresentante degli studenti l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti i rappresentanti degli studenti in consiglio di Dipartimento. Le elezioni sono indette dal direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con minore età. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive.

5. La giunta viene convocata, con almeno cinque giorni di anticipo, dal direttore del Dipartimento che ne redige l'ordine del giorno.

Articolo 8 - *La commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento*

1. È compito della commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;

- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2 lettera l dello Statuto di Ateneo.

2. Qualora il Dipartimento afferisca ad una scuola interdipartimentale, il consiglio di Dipartimento attribuisce le competenze di cui al comma 1 alla commissione paritetica della scuola, previa delibera del Senato Accademico; in tal caso la commissione paritetica del Dipartimento è soppressa.

3. La commissione paritetica è costituita da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio all'atto della sua costituzione, arrotondato al numero pari superiore (fino a un massimo di sedici), per metà docenti e per metà rappresentanti degli studenti in consiglio di Dipartimento, ed è presieduta dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato. I rappresentanti dei docenti vengono designati dal consiglio di Dipartimento, su proposta del direttore. I rappresentanti degli studenti sono eletti fra i rappresentanti degli studenti in consiglio di Dipartimento che costituiscono anche l'elettorato attivo. Le elezioni sono indette dal direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato immatricolato da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età.

3. La commissione paritetica viene rinnovata ogni due anni.

Articolo 9 - Afferenza al Dipartimento

1. Fermo restando il disposto dell'Art.22, comma 9 dello Statuto, ogni docente può chiedere l'afferenza al Dipartimento, purché la richiesta sia compatibile con le finalità scientifiche del Dipartimento. Il parere sulla afferenza di un docente esterno al Dipartimento viene espresso dal consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto in una seduta convocata con almeno 15 giorni di preavviso dal direttore che provvede ad inserire uno specifico punto all'ordine del giorno all'atto della convocazione.

Articolo 10 - Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nelle forme previste dal regolamento delle attività amministrative, finanziarie e contabili.

2. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto e nei regolamenti di ateneo.

Articolo 11 - Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.

2. La convocazione è affissa all'albo del Dipartimento o pubblicata nel relativo sito web ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica.

3. Le sedute del consiglio di Dipartimento e della giunta sono valide se la convocazione è comunicata conformemente alle indicazioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo.

4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 del D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono alla seduta.

5. In ogni caso, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto per le sedute del consiglio di Dipartimento, e della metà più uno degli aventi diritto per quelle della giunta, in entrambi i casi con arrotondamento per difetto.
6. L'ordine del giorno della seduta del consiglio o della giunta è stabilito dal direttore del Dipartimento e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata, laddove prescritta. Nell'ordine del giorno del consiglio devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi membri arrotondato all'intero superiore.
7. Le deliberazioni del consiglio o della giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nessun membro del consiglio o della giunta può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 12 - Verbalizzazione

1. I verbali delle riunioni del consiglio di Dipartimento e della giunta devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento.
3. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nell'articolo 52 dello Statuto. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Articolo 13 - Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento, deliberato dal consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri ed esperite le procedure di cui all'art. 46 dello Statuto e del Regolamento generale di ateneo, è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate in consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente regolamento dovranno comunque essere adeguate alle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per le Attività Amministrativo Contabile e Finanziarie, entro trenta giorni dalla data della loro entrata in vigore. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e le altre disposizioni da questo richiamate.

ALLEGATI

Allegato A

Elenco SSD (delibera n. 105 del S.A. del 28 Marzo 2012)

I Settori Scientifico Disciplinari (SSD) elencati vengono ritenuti caratterizzanti le attività scientifiche e didattiche del Dipartimento:

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/04 AUTOMATICA

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE*

Allegato B

Corsi di Studio incardinati nel DII:

Corsi di laurea in

L-8 IBM-L *Ingegneria biomedica*

L-8 IEL-L *Ingegneria elettronica*

L-8 IFO-L *Ingegneria informatica*

L-8 ITC-L *Ingegneria delle telecomunicazioni*

DS/1 SMA *Scienze marittime e navali* (Accademia Navale)

Corsi di laurea magistrale in

LM-21 WIB -LM *Ingegneria biomedica*

LM-29 WIE-LM *Ingegneria elettronica*

LM-32 WCN-LM *Computer Engineering*

LM-32 WCS-LM *Embedded Computing Systems*

LM-25 WIM-LM *Ingegneria robotica e dell'automazione*

LM-27 WIT-LM *Ingegneria delle telecomunicazioni*

E' inoltre in fase di disattivazione il **Corso di laurea in**

L-8 ITA-L *Ingegneria delle telecomunicazioni* (Accademia Navale)

Allegato C

Corsi di Dottorato di ricerca:

(da delibera n. 105 del S.A. del 28 Marzo 2012)

- *Applied electromagnetics in electrical and biomedical engineering, electronics*
- *Automatica, robotica e bioingegneria*
- *Ingegneria dell'informazione*
- *Telerilevamento*

Allegato D

Corsi di Master:

Il Dipartimento ha organizzato il Master di secondo livello in *Elettroacustica subacquea e sue applicazioni* e quello di primo livello in *Tecnologie Internet*.

Allegato E

Il logo del Dipartimento è in corso definizione